

Restituzione delle licenze e della relativa cauzione

14. I quantitativi non utilizzati delle licenze assegnate possono essere restituiti prima della scadenza e fino a quattro mesi prima della fine della campagna di commercializzazione. Ciascun detentore di licenza può restituire fino al 30 % del quantitativo indicato nella licenza. In caso di restituzione, viene svincolato il 60 % della cauzione corrispondente.
15. Tutti i quantitativi restituiti saranno immediatamente resi disponibili per le domande di altri richiedenti ammissibili per il resto del trimestre e saranno riportati ai trimestri successivi se non richiesti.

Svincolo della cauzione e svincolo dell'intera cauzione al raggiungimento del 95 % delle importazioni

16. Le cauzioni sono svincolate in misura proporzionale ogniqualvolta viene effettivamente realizzata un'importazione.
17. Una volta effettivamente importato il 95 % del quantitativo indicato nella licenza di un importatore, l'intera cauzione è svincolata.

SEZIONE B

Dichiarazione relativa alla gestione da parte del Canada dei contingenti tariffari per i formaggi a norma del presente accordo

1. Il principio generale è che la gestione dei contingenti tariffari dovrebbe essere quanto più possibile favorevole agli scambi. Più precisamente, essa non deve compromettere o invalidare gli impegni relativi all'accesso al mercato negoziati dalle parti; deve essere trasparente e prevedibile, ridurre al minimo i costi di transazione per gli operatori commerciali, massimizzare i tassi di utilizzo e mirare a evitare possibili speculazioni.

2. I criteri di ammissibilità e il metodo di assegnazione dovrebbero comportare l'assegnazione dei contingenti alle persone che più probabilità hanno di utilizzarli e non devono creare ostacoli alle importazioni.

Struttura del regime di licenze di importazione

3. Il quantitativo del contingente tariffario annuo sarà ripartito ogni anno fra i richiedenti ammissibili.
4. Il metodo di assegnazione del contingente tariffario consentirà ogni anno l'accesso di nuovi operatori. Durante il periodo d'introduzione progressiva dall'anno 1 all'anno 5, almeno il 30 % del contingente tariffario sarà disponibile ogni anno per i nuovi operatori. Dopo la fine del periodo d'introduzione progressiva a decorrere dall'anno 6 e negli anni successivi, almeno il 10 % del quantitativo del contingente tariffario sarà disponibile per i nuovi operatori.
5. Il quantitativo del contingente tariffario sarà assegnato sulla base dell'anno civile. Le domande presentate da tutte le parti interessate saranno ricevute e trattate conformemente alle disposizioni dell'Understanding on Tariff Rate Quota Administration Provisions of Agricultural Products (intesa sulle disposizioni di gestione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti agricoli), di cui all'articolo 2 dell'accordo sull'agricoltura, decisione ministeriale WT/MIN(13)/39, del 7 dicembre 2013, con un periodo tra le quattro e le sei settimane per la presentazione delle domande. Le importazioni potranno iniziare dal primo giorno dell'anno.
6. Nel caso in cui il contingente tariffario non sia completamente assegnato a seguito del processo di presentazione delle domande di cui al paragrafo 3, i quantitativi disponibili saranno immediatamente offerti ai richiedenti ammissibili in proporzione alla loro assegnazione, o su richiesta in caso rimangano quantitativi dopo la prima offerta.

Criteria di ammissibilità

7. Per essere ammissibili, i richiedenti devono essere almeno residenti in Canada e regolarmente attivi nel settore caseario canadese nel corso dell'anno.
8. Durante il periodo d'introduzione progressiva dall'anno 1 all'anno 5, un nuovo operatore è un richiedente ammissibile cui non sia stato assegnato un quantitativo del contingente tariffario del Canada per i formaggi nell'ambito dell'OMC.
9. Dopo la fine del periodo d'introduzione progressiva, a decorrere dall'anno 6 e negli anni successivi, un nuovo operatore è un richiedente ammissibile cui non sia stato assegnato un quantitativo del contingente tariffario del Canada per i formaggi nell'ambito dell'OMC o che non abbia ricevuto un'assegnazione del contingente tariffario nell'ambito del presente accordo nell'anno precedente.
10. Un nuovo operatore è considerato tale per un periodo di tre anni.
11. Una volta che un richiedente non è più considerato un nuovo operatore, il richiedente è trattato al pari di tutti gli altri richiedenti.
12. Il Canada può valutare la possibilità di limitare le dimensioni dei quantitativi assegnati ad una determinata percentuale se ciò è ritenuto necessario per promuovere condizioni di importazione competitive, eque ed equilibrate.

Utilizzo delle assegnazioni e delle licenze di importazione

13. Le assegnazioni del contingente tariffario sono valide per un anno contingente o, se rilasciate dopo l'inizio dell'anno contingente, per il resto dell'anno contingente.

14. Al fine di garantire che le importazioni siano in linea con le condizioni del mercato interno e ridurre al minimo gli ostacoli agli scambi, i detentori delle assegnazioni saranno di norma liberi di utilizzare le proprie assegnazioni e di importare qualsiasi prodotto che formi oggetto del contingente tariffario in qualunque momento nel corso dell'anno.
15. Sulla base della sua assegnazione, l'importatore presenterà una domanda di licenza di importazione per ciascuna spedizione del prodotto che forma oggetto del contingente tariffario che l'importatore intende importare in Canada. Le licenze di importazione sono di norma rilasciate automaticamente su richiesta tramite il sistema elettronico di rilascio delle licenze del governo del Canada. In base alle attuali politiche, le licenze di importazione possono essere richieste fino a 30 giorni prima della data di ingresso prevista e sono valide da cinque giorni prima a 25 giorni dopo la data di ingresso.
16. Le licenze non sono trasferibili.
17. Le licenze di importazione possono essere modificate o soppresse.
18. Può essere autorizzato un trasferimento delle assegnazioni.
19. A un detentore di un'assegnazione che utilizzi meno del 95 % della sua assegnazione in un determinato anno può essere inflitta una sanzione per il sottoutilizzo l'anno successivo, nel quale riceverà un'assegnazione che riflette il livello effettivo di utilizzo dell'assegnazione precedente. Un detentore di un'assegnazione cui sia inflitta una sanzione per il sottoutilizzo sarà avvisato prima dell'assegnazione definitiva del contingente.
20. Un detentore di un'assegnazione può restituire un quantitativo non utilizzato della sua assegnazione fino a una data prestabilita. I quantitativi restituiti saranno considerati utilizzati ai fini dell'applicazione della sanzione per il sottoutilizzo. Le restituzioni ripetute possono essere oggetto di sanzioni.

21. I quantitativi restituiti saranno di norma resi disponibili ai detentori di assegnazioni interessati che non abbiano restituito quantitativi non utilizzati delle rispettive assegnazioni il giorno successivo al termine per la restituzione. Successivamente, eventuali quantitativi rimasti possono essere offerti a terzi interessati.

22. Il termine per la restituzione sarà fissato a una data sufficientemente prossima da lasciare un margine di tempo sufficiente per l'utilizzo dei quantitativi restituiti e al contempo sufficientemente lontana da consentire ai detentori di assegnazioni di determinare le proprie esigenze in termini di importazioni fino alla fine dell'anno, possibilmente in prossimità della metà dell'anno contingentale.